
Associazione Torino Città Capitale Europea

Regolamento di accreditamento per l'iscrizione all'elenco fornitori di beni e servizi in economia

**REGOLAMENTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ISCRIZIONE
ALL'ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 1 – OGGETTO.

L'Associazione Torino Città Capitale Europea (in seguito "Associazione"), con sede legale in Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino e sede operativa in Torino, Via Porta Palatina 8/D intende istituire l'elenco dei fornitori e degli operatori economici (di seguito "Elenco") mediante il quale individuare i soggetti da invitare per l'affidamento di forniture e servizi.

Tale istituzione avviene secondo quanto indicato nel Regolamento per le spese in economia (di seguito "Regolamento") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2007, pubblicato sul sito www.abbonamentomusei.it.

L'Elenco sarà utilizzato dall'Associazione come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi nell'ambito delle forniture e dei servizi di cui al citato Regolamento e secondo le "Voci di spesa" riportate nell'Allegato 1 al Regolamento medesimo.

Art. 2 – ISCRIZIONE.

Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione di apposito avviso sul profilo di Committente www.abbonamentomusei.it e su un quotidiano a diffusione regionale.

L'iscrizione all'Elenco:

- è concessa per cinque anni;
- è soggetta ad aggiornamento con cadenza annuale mediante pubblicazione di apposito avviso, con le stesse modalità di cui sopra.

Qualora l'Elenco non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda la categoria merceologica e, o del servizio adeguata al fabbisogno specifico, l'Associazione può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore/prestatore di servizi da interpellare. Resta comunque ferma la facoltà dell'Associazione di non ricorrere agli operatori economici iscritti nell'Elenco, o di ricorrervi parzialmente, quando l'Associazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti adeguati al profilo.

L'istituzione dell'Elenco e le procedure a ciò dedicate non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di aggiudicazione e, o affidamento di contratti. La domanda di iscrizione nell'Elenco e le relative documentazioni e dichiarazioni fornite dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare da parte dei medesimi la volontà di essere iscritti all'Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo contrattuale con l'Associazione.

Art. 3 – AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Regolamento di accreditamento per l'iscrizione all'elenco fornitori di beni e servizi in economia

Ogni operatore economico, ivi intendendosi espressamente anche i prestatori di opera non costituiti in forma di impresa, può presentare la domanda di iscrizione per più categorie merceologiche e/o tipologie di servizi. Non è consentito ad uno stesso candidato presentare domanda di iscrizione per una determinata categoria merceologica o per una determinata tipologia di servizio in consorzio ordinario di concorrenti o in più di un consorzio ordinario e individualmente. In tal caso il candidato sarà invitato ad indicare in quale forma intenda partecipare, a pena di esclusione.

Ogni operatore economico iscritto individualmente all'Elenco per una determinata categoria merceologica o per una determinata tipologia di servizio può partecipare alla singola procedura di affidamento anche in associazione temporanea con altri operatori economici, ancorché non iscritti nell'Elenco, purché in possesso dei requisiti previsti per siffatta procedura.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha luogo su domanda (vedi allegato fac-simile) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore (artt. 35, 38, 46 e 47, d.p.r. 445/00) o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in Paesi stranieri. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, con in allegato fotocopia documento d'identità, attestante:
 - a. nominativo del titolare e, qualora esistente, del direttore tecnico dell'impresa individuale;
 - b. nominativi di tutti i soci e, qualora esistente, del direttore tecnico delle società in nome collettivo;
 - c. nominativo di tutti i soci accomandatari e, qualora esistente, del direttore tecnico delle società in accomandita semplice;
 - d. nominativo di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e, qualora esistente, del direttore tecnico negli altri tipi di società o consorzio;
 - e. nominativo di tutti coloro che operano in nome e per conto degli operatori economici di cui sopra (institori e procuratori).
- 2) dichiarazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico attestante:
 - di non versare in cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art.38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), l) l), m), d.lg. 163/06 (requisiti di idoneità morale)
 - di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti indicati al punto 1), lett. a., b., c., d., e. non versano in cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art.38, comma 1, lett. b), c), d.lg. 163/06 (requisiti di idoneità morale)

Associazione Torino Città Capitale Europea

Regolamento di accreditamento per l'iscrizione all'elenco fornitori di beni e servizi in economia

- di aver preso visione, conoscere e accettare il Regolamento per le spese in economia dell'Associazione.
- 3) certificato generale del casellario giudiziale in originale (o in copia autentica a sensi di legge) di ciascuno dei soggetti indicati al punto 1), lett. a., b., c., d., e., di data non anteriore a mesi 6 a quella della domanda di iscrizione
 - 4) certificato in originale (o in copia autentica a sensi di legge) attestante la regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico di data non anteriore a mesi 3 a quella della domanda di iscrizione
 - 5) certificato in originale (o in copia autentica a sensi di legge) di iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale compatibile con la/le categoria/e merceologica/e di forniture e servizi di cui si chiede l'iscrizione e con dicitura antimafia (artt. 6 e 9, dpr 252/98) e, o certificato in originale (o in copia autentica ai sensi di legge) di iscrizione ad albi professionali
 - 6) copia autentica a sensi di legge della dichiarazione IVA degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data della domanda di iscrizione, ove esistenti
 - 7) certificati in originale (o in copia autentica a sensi di legge) rilasciati da committenti pubblici/privati attestanti l'esecuzione a regola d'arte di forniture o servizi analoghi per categoria merceologica di iscrizione nei tre anni calendariali antecedenti la data della domanda di iscrizione, con indicazione dei relativi importi (iva esclusa)
 - 8) certificati attestanti la titolarità di particolari abilitazioni, autorizzazioni, licenze e, o titoli previsti dalla legge per l'effettuazione del servizio o la fornitura di beni.

L'Associazione si riserva di chiedere, in relazione alle singole procedure di affidamento, il possesso di particolari requisiti di capacità tecnica e, o finanziaria.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di iscrizione unitamente alla documentazione richiesta dovranno pervenire all'indirizzo dell'Associazione entro il termine di presentazione indicato nell'avviso di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Il plico deve essere chiuso in tutti i lembi e deve riportare le indicazioni del mittente con relativo indirizzo e recapiti telefonici, fax e e.mail, l'indicazione del destinatario e la seguente dicitura "Richiesta di Iscrizione nell'Elenco dei fornitori di beni e servizi dell'Associazione Torino Città Capitale Europea".

La domanda di iscrizione può essere inviata a mezzo raccomandata, consegnata a mano o a mezzo corriere.

In tutti i casi fa fede la data di arrivo presso la Segreteria dell'Associazione, come comprovata da apposito timbro di ricevuta indicante la data di ricezione del plico medesimo.

Art. 6 – CASI DI NON ACCETTAZIONE.

- a) documentazione incompleta o scaduta;

- b) l'attività per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco non risulti fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'albo professionale;
- c) versare in cause di esclusione a sensi art.38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg.163/06;
- d) sussistenza provvedimenti interdittivi a sensi art.10, l.575/65;
- e) adozione da parte dell'autorità giudiziaria di provvedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione dagli albi sulla base di quanto previsto dalla legge.

Art. 7 – GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

La scelta degli operatori economici da invitare seguirà un criterio di rotazione di regola secondo l'ordine preconstituito dalla data di iscrizione.

In occasione dell'invito ad una procedura di affidamento di servizi e, o di forniture in economia, l'idoneità dell'operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco.

In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun operatore economico ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni ovvero nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda di iscrizione all'Elenco non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ovvero di confermare il possesso dei requisiti per l'iscrizione secondo le modalità che saranno stabilite nell'invito.

E' obbligo dell'operatore economico iscritto all'Elenco comunicare all'Associazione ogni fatto che implica la perdita dei requisiti di ordine generale e speciale e delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. L'Associazione si riserva, in caso contrario, di procedere alla cancellazione d'ufficio.

La documentazione acquisita dall'Associazione e le dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di procedura per l'affidamento di servizi in economia potranno sostituire e, o integrare le dichiarazioni e le certificazioni rilasciate dagli operatori economici ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo.

E' obbligo dell'operatore economico iscritto all'Elenco, nel corso del periodo di validità quinquennale, comunicare le variazioni dei dati anagrafici e societari (ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, ecc.) e delle altre informazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 ogni volta che esse intervengano, anche in occasione di presentazione dei documenti in sede di procedura per l'affidamento dei servizi in economia, riservandosi l'Associazione in caso contrario di procedere alla cancellazione d'ufficio.

Art. 8 – CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE.

L'efficacia dell'iscrizione degli operatori economici all'Elenco può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione della Associazione e comunque non inferiore a sei mesi, qualora gli stessi:

- a) si rendano colpevoli di inadempimenti contrattuali verso l'Associazione;

b) versino in una delle cause di esclusione a sensi art.38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg.163/06.

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.

L'iscrizione all'Elenco decade automaticamente in conseguenza dello stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione degli operatori economici o cessazione dell'attività degli operatori economici e dei prestatori d'opera.

Gli operatori economici e i prestatori d'opera possono essere cancellati dall'Elenco a discrezione della Associazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) si rendano colpevoli di accertate gravi o ripetute inadempienze, malafede o grave negligenza o errori gravi nell'esecuzione di contratti affidati dall'Associazione o da diverse stazioni appaltanti;
- b) siano divenute carenti, a giudizio di Associazione, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- c) nel caso in cui non presentino per due volte consecutive offerte per le quali l'Associazione aveva rivolto invito;
- d) ricorrano i casi di cui al precedente art. 7;
- e) i titolari o i prestatori d'opera, nonché i legali rappresentanti o i direttori tecnici degli operatori economici:
 - siano incorsi in gravi condanne lesive dell'affidabilità morale e professionale e della correttezza commerciale;
 - risultino colpevoli di gravi e/o ripetute violazioni delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale.

L'Associazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione degli operatori economici cancellati.

Art. 10 – COMUNICAZIONI.

Sarà cura dell'Associazione comunicare per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli operatori economici e ai prestatori d'opera interessati l'avvenuta iscrizione (entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione) e il relativo numero d'ordine, ovvero la sospensione o la cancellazione dall'Elenco (entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento).

Art. 11 – PRIVACY

Al sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 si informa che i dati in possesso dell'Associazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e della segretezza e senza alcuna finalità rispetto a quelle per cui sono stati richiesti.